

IL REGISTRO DEI TITOLARI EFFETTIVI

LEXELLENT
Your partner in law.



IL D.M. 29 SETTEMBRE 2023

Dal **10 ottobre 2023** le imprese–persone giuridiche, le persone giuridiche private, i trust e gli istituti giuridici affini ai trust devono **comunicare** entro 60 giorni i loro «**titolari effettivi**» agli uffici del Registro delle imprese. Considerando tale termine, la scadenza per la trasmissione delle domande era prevista per l'11 dicembre 2023.

Con la sentenza del **9 aprile 2024**, il TAR Lazio ha **respinto** il precedente **ricorso** che sospendeva l'efficacia del registro, dunque le società sono tenute a comunicare il proprio Titolare Effettivo, pena le sanzioni previste. Le società che non vi avessero provveduto devono pertanto ora procedere senza ritardo.

AMBITO DI APPLICAZIONE SOGGETTIVO

L'obbligo di comunicazione del «titolare effettivo» riguarda:



Le **imprese** dotate di personalità giuridica, tenute all'iscrizione nel registro delle imprese

Le persone giuridiche private tenute all'iscrizione nel registro di cui al dpr 361/2000



I **trust produttivi** di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali e gli istituti giuridici affini ai trust stabiliti o residenti in Italia

Società per Azioni

Società a Responsabilità Limitata

Società in Accomandita per Azioni

Società cooperative

SCADENZA PER LA COMUNICAZIONE

L'avvio operativo del registro avviene mediante una fase di «primo popolamento».

La scadenza dell'**11 dicembre 2023** riguarda infatti i soggetti obbligati **già costituiti al 9 ottobre 2023**, data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.M. 29 settembre 2023.

Con riguardo invece ai soggetti di **costituzione successiva a tale data**, il termine è di **30 giorni**, decorrenti:

a.

dall'iscrizione nei rispettivi registri, se si tratta di **imprese** dotate di personalità giuridica o di **persone giuridiche** private

b.

dalla costituzione , se si tratta di **trust** e **istituti giuridici affini**



DEFINIZIONE DI TITOLARE EFFETTIVO

Secondo l'art. 20, comma 1, del D.Lgs. 21/11/2007, n. 231 (cd. «**decreto antiriciclaggio**»),
come modificato dal **D.Lgs. 25 maggio 2017**, n. 90, di attuazione della **direttiva (UE) n. 2015/849**:

«il titolare effettivo di clienti diversi dalle persone fisiche coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo».

I commi successivi dell'art. 20 forniscono i criteri da seguire per compiere questa individuazione.

LA COMUNICAZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE



Prima comunicazione

La comunicazione del titolare effettivo rivolta all'ufficio del registro delle imprese della Camera di Commercio territorialmente competente è effettuata con **invio telematico** mediante il **modello della Comunicazione** Unica e lo specifico **modulo digitale TE**, approvato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy con Decreto 12 aprile 2023 (v. art. 3 comma 5 del D.M. 11 marzo 2022 n. 55, di seguito, il «Decreto»).

La comunicazione della titolarità effettiva non può essere inviata contestualmente ad altre istanze o denunce da presentare all'ufficio del registro delle imprese (unica eccezione, ai sensi dell'art.3, c.3 del Decreto, è rappresentata dalla comunicazione periodica annuale di "conferma": le imprese dotate di personalità giuridica possono infatti inviarla all'ufficio del registro delle imprese contestualmente al deposito del bilancio d'esercizio).

Variazioni successive

Le informazioni sulla titolarità effettiva devono essere **costantemente aggiornate**. In particolare, i soggetti I soggetti obbligati devono comunicare **eventuali variazioni** dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva entro **trenta giorni** dal compimento dell'atto che dà luogo a variazione (v. art. 3 comma 3 del Decreto).

Il registro dei titolari effettivi tiene traccia delle variazioni intervenute e le certifica entro il limite temporale di dieci anni (v. art. 11 comma 2 del Decreto).

La variazione può riguardare:

La **persona stessa** del titolare effettivo (che può cambiare in seguito a successivi atti o fatti)

Le sole **notizie** già comunicate e a **questi riferite** (es. indirizzo del titolare effettivo, il domicilio digitale, il requisito - TPD, TPI, TCM etc., v. infra - in base al quale è stato indicato come titolare effettivo etc..)

Le altre informazioni relative a PGP non iscritte nel RI/REA, trust e mandati fiduciari (es. denominazione)



Regime pubblicitario

Gli **effetti modificativi** intervengono solo in seguito alla **pubblicità dell'atto** (cd. 'pubblicità costitutiva' o 'parzialmente costitutiva'). Di conseguenza, anche il termine di 30 giorni sopra ricordato decorrerà **dalla data di pubblicazione dell'atto**.



Comunicazioni periodiche

Indipendentemente dalla circostanza che intervengano variazioni della titolarità effettiva, è prevista una **comunicazione periodica annuale**.

In particolare, i soggetti obbligati devono comunicare **annualmente** la **conferma dei dati e delle informazioni**, entro **dodici mesi** dalla data della:

Prima comunicazione



Ultima comunicazione della variazione



Ultima conferma

Le imprese dotate di personalità giuridica possono effettuare la conferma **contestualmente al deposito del bilancio** (art. 3 comma 3 del Decreto). Tale conferma deve essere comunicata anche se nulla sia cambiato rispetto all'ultima comunicazione presentata.

Soggetti obbligati a sottoscrivere la comunicazione

La comunicazione della titolarità effettiva deve essere sottoscritta digitalmente:



 **Dal legale rappresentante** o da uno degli amministratori, o dei liquidatori, o dal commissario liquidatore, o dal commissario giudiziario, in caso di società (oppure da un sindaco, in caso di inerzia degli amministratori/liquidatori)

 **Dal fondatore** o da una delle persone dotate di poteri di rappresentanza e amministrazione, o dal liquidatore in caso di persona giuridica privata

 **Dal fiduciario**, in caso di trust o di istituti giuridici affini

Non sono ammesse deleghe o incarichi a terzi per la sottoscrizione digitale del modello: solo i soggetti sopra indicati possono sottoscrivere digitalmente la comunicazione e così autocertificare la titolarità effettiva. I terzi possono provvedere alla “spedizione telematica” del modello già sottoscritto dal soggetto obbligato: in questo caso devono aggiungere la loro firma digitale a quella del dichiarante nella cd. ‘distinta di accompagnamento’ ai fini della domiciliazione.

Ufficio del registro delle imprese competente

In caso di comunicazione/variazione o conferma dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva di imprese, PGP, trust e istituti affini l'ufficio competente è quello della camera di commercio titolare del dato, ossia:



Solo in caso di **trust** (o istituto assimilato) residente in Italia, ma **costituito all'estero**, la Camera di Commercio competente è quella di compensazione (**Roma**). In caso di mandato fiduciario la provincia di competenza è quella della sede della società fiduciaria alla quale il mandato fa riferimento.

Diritti di cancelleria

La comunicazione della titolarità effettiva non è soggetta ad imposta di bollo. È invece dovuto il diritto di segreteria pari ad € 30,00, il cui pagamento è condizione di ricevibilità della pratica.

SANZIONI

In base all'art. 3, comma 1, del Decreto Antiriciclaggio, l'omessa comunicazione delle informazioni sul titolare effettivo è punita con la medesima sanzione di cui all'**art. 2630 c.c.**, come da seguente prospetto:

Società, persone giuridiche private, trust e istituti affini	Importo sanzione	Pagamento in misura ridotta (se compiuto entro 60 gg dalla notifica)
Denunce e comunicazioni presentate entro i 30 giorni successivi alla scadenza	minimo: € 34,33 massimo: € 344,00	€ 68,66
Denunce e comunicazioni presentate oltre 30 giorni successivi alla scadenza	minimo: € 103,00 massimo: € 1.032,00	€ 206,00



Your partner in law.

Via Borghetto, 3
20122 – Milano

www.lexellent.it
+39 02 87 25 171
lexellent@lexellent.it

